



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 06/05/2026

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.) DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2026

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

Considerato che in Italia negli anni 2007, 2017, 2023, 2024 e 2025 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e Dengue, e che si riscontrano frequentemente casi di West Nile, eventi che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

Dato atto che le arbovirusi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato che:

- **la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria**, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- peraltro, l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile sull'ambiente, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Considerato che l'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda USL della Romagna, con nota inviata il 22 aprile u.s., assunta con P.G. n. 48322/2026, invita i Comuni del comprensorio forlivese all'emissione di apposita ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare da parte della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex spp.*), con il modello dell'ordinanza allegata alla DGR 560 del 20/04/2026 - Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirus - Anno 2026";

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visti

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, "Approvazione Testo Unico delle leggi sanitarie";
- la Legge Regionale 4 maggio 1982 n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica" e successive modificazioni;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 7 febbraio 2022 "Integrazioni all'accordo sancito il 29 ottobre 2009 in conferenza stato-regioni concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulcidi contro le zanzare 2024";

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI,

AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA

Ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **trattare l'acqua** presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.

La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. **evitare** che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
7. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare **entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica**;
8. **all'interno dei cimiteri parrocchiali o comunali**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti completamente con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. **eseguire da parte dei conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari**, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA ALTRESÌ

1. che l'esecuzione di trattamenti adulticidi effettuati con qualsiasi modalità operativa negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del

trattamento, del modulo “COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE E ALTRI INSETTI DI INTERESSE SANITARIO IVI INCLUSI GLI IMPIANTI AUTOMATICI DI NENEBULIZZAZIONE DI PRODOTTI CONTRO LE ZANZARE (Allegato 1.8 bis)”

- a. Comune di Forlì — Unità Tematiche Animali all’indirizzo via Delle Torri, 13 - CAP 47122, mediante PEC all’indirizzo: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it;
 - b. Dipartimento Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì, all’indirizzo via della Rocca n. 19 - CAP 47121, oppure tramite fax al n. 0543-738781 o, infine, mediante PEC all’indirizzo: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it;
2. che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento con attrezzature mobili, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, anche con impianti fissi automatici, debba sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA E/O UTILIZZO DI INSETTO-REPELLENTI CONTRO LE ZANZARE della comunicazione (Allegato 1.8 ter) e disporre con congruo anticipo (**almeno 48 ore prima**) l’affissione di appositi avvisi (secondo il modello Allegato 1.8 quater) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;
3. che i **trattamenti adulticidi** con nebulizzatori mobili o con impianti fissi automatici possano essere eseguiti, negli spazi privati, **solo in via straordinaria** nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2024” e del “Piano Regionale Emilia-Romagna approvato con DGR 560 del 20/04/2026 – APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE ARBOVIROSI - ANNO 2026” (il Piano si inserisce in continuità con la programmazione degli anni precedenti e con il PNA - Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi – 2020-2025, prorogato anche per l’anno in corso);

In particolare:

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari, notturne o nelle prime ore del mattino (dalle 19:00 alle 08:00);
- non trattare con brezza o raffiche di vento superiore a 8 km/h. Sospendere il trattamento in caso di pioggia;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato, allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione;
- accertarsi dell’avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una

fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune; qualora non si conosca o non si riesca a contattare l'apicoltore, deve essere data preventiva comunicazione, almeno 5 (cinque) giorni prima del trattamento, ad Associazione Romagnola Apicoltori (A.R.A.) al seguente indirizzo e-mail: info@arapicoltori.com oppure PEC: ara@pec.confcooperative.it e ad Associazione Forlivese Apicoltori (A.F.A. s.a.c.) al seguente indirizzo e-mail: afapicoltori@gmail.com oppure PEC: afa@pec.confcooperative.it;

- coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
 - far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
 - se nell'area sono presenti orti è necessario coprire le verdure dell'orto e gli alberi da frutto con un telo impermeabile durante i trattamenti ed **evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni**, o in alternativa lavare frutta e verdura accuratamente prima del consumo;
 - nelle aree confinanti ad asili nido, scuole dell'infanzia e primarie, è vietato il ricorso a trattamenti adulticidi nei giorni e orari di apertura del plesso scolastico;
4. che coloro che utilizzano o installano **un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare** (adulticidi e prodotti insetto repellenti) diano **comunicazione al Comune e all'Azienda USL dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell'impianto** utilizzando sempre il **modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE E ALTRI INSETTI DI INTERESSE SANITARIO IVI INCLUSI GLI IMPIANTI AUTOMATICI DI NENEBULIZZAZIONE DI PRODOTTI CONTRO LE ZANZARE"** (**Allegato 1.8 BIS**)
5. che i trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili **possono impiegare**, sia per l'uso professionale che non professionale, **esclusivamente prodotti** insetticidi che non devono recare in etichetta e in nessuna delle sezioni della Scheda dei dati di Sicurezza, le seguenti frasi di pericolo "H" e "EUH":
- H340 Può provocare alterazioni genetiche
- H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
- H350 Può provocare il cancro
- H351 Sospettato di provocare il cancro
- H360 Può nuocere alla fertilità o al feto
- H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
- EUH 380 Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

EUH 381 Sospetto di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

Inoltre, in etichetta non deve essere presente il pittogramma GHS06 e GHS08;

6. che nell'impianto fisso automatico di distribuzione possano essere **utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati** per questo specifico impiego come adalticidi e/o insetto repellenti per le zanzare.
7. **A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA di consentire l'accesso alle aree private, esclusivamente nell'area esterna all'abitazione/fabbricato, al personale incaricato delle attività di lotta e controllo delle zanzare, riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento, nonché al personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Forlì e dell'Azienda USL della Romagna (Dipartimento di Sanità Pubblica) incaricati della vigilanza;**

AVVERTE

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 80 € ad un massimo di 480 €;

che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati negli Allegati 1.8 bis e 1.8 ter. precisamente almeno una delle seguenti documentazioni:

1. documenti di acquisto dei prodotti (fatture, scontrini, ecc.);
2. oppure gli attestati di avvenuta esecuzione dei trattamenti e di bonifica, rilasciati da imprese specializzate, quali fatture oppure auto dichiarazione dell'impresa;
3. oppure esibendo le autocertificazioni delle azioni, effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti, raccolte in apposita scheda;
4. in caso di indisponibilità al momento del controllo di tale documentazione, la stessa dovrà pervenire all'organo vigilante che ha eseguito l'accertamento, entro 5 (cinque) giorni dallo stesso. Inoltre è consentita, la produzione di ogni idoneo documento attestante l'effettuazione dei trattamenti;

DISPONE

che il presente provvedimento è in vigore **dal 15 maggio al 31 ottobre** di ogni anno; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, il Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda USL della Romagna, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV - raggruppamento di Forlì), nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sul sito del Comune e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo della sua validità, nonché trasmesso tramite PEC o notificato alle associazioni di categoria e agli uffici direttamente interessati per la sua massima diffusione, come da elenco allegato al presente atto (**Allegato "A"**);

che copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Forlì;

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio

DISPONE ALTRESÌ

che in presenza di casi sospetti od accertati di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari (Chikungunya, Dengue, West Nile, Zika e altri arbovirus), segnalati dall'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì, il Comune provvederà ad attivare entro 24 ore dalla segnalazione i trattamenti previsti secondo le indicazioni contenute nel "Piano regionale di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi — anno 2024" (West Nile, Chikungunya, Dengue e altri arbovirus) della Regione Emilia Romagna, effettuando direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, allo scopo si precisa che:

- il Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile del Comune, attiva e coordina la ditta incaricata per la rimozione dei focolai larvali e l'esecuzione dei trattamenti adulticidi; allerta l'Ufficiale di turno del Corpo di Polizia Locale; controlla e verifica l'esecuzione di quanto richiesto dall'informativa pervenuta dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna;
- la ditta incaricata deve: prontamente organizzarsi per effettuare un sopralluogo della zona d'intervento ed affiggere i cartelli di avviso in collaborazione con la Polizia Locale e il referente comunale, a quest'ultimo comunicare eventuali macro-problematiche riscontrate; coordinarsi con l'ufficiale di turno della Polizia Locale per l'assistenza alla viabilità; programmare l'esecuzione dei trattamenti con mezzi e personale adeguato alla zona d'intervento; rispettare le modalità di esecuzione della disinfezione emanate dalla Regione Emilia Romagna; collaborare con i referenti del Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna; gli operatori devono accertarsi, durante l'esecuzione dei trattamenti, dell'assenza di persone e di animali ed inoltre che le finestre e le porte delle abitazioni interessate, dove il prodotto può arrivare, siano chiuse; gli operatori devono adottare gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) compresi anche repellenti antizanzare ed inoltre, prestare la massima diligenza e correttezza, in particolare nei trattamenti delle

aree private (porta-porta); comunicare prontamente al referente comunale e all'U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì eventuali sospensioni dovute ad eventi atmosferici avversi (pioggia, temporale, vento oltre gli 8 Km/h o con raffiche superiori a questo dato); rilasciare prontamente al referente comunale, una documentazione relativa agli interventi effettuati, indicando: vie interessate e numeri civici, data del trattamento, prodotto utilizzato, eventuali note esplicative;

- Il Corpo di Polizia Locale si attiva nella collaborazione per l'affissione degli avvisi predisposti dal Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile per l'informazione alla cittadinanza dei giorni ed orari dei trattamenti; si coordina, con le ditte incaricate, in base alla zona d'intervento, per la predisposizione del servizio di assistenza alla viabilità, sia durante i trattamenti notturni, sia durante la rimozione dei focolai nelle operazioni porta-porta delle aree private;

- alla cittadinanza presente nella zona indicata dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna e segnalata dagli avvisi informativi, di collaborare con gli addetti alla disinfestazione e di non ostacolare senza grave motivo le operazioni di trattamento; di non precludere il loro ingresso nelle aree private per la rimozione dei focolai e i relativi trattamenti;

- in presenza di ulteriori e diverse segnalazioni, da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna, di casi sospetti od accertati di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani, ospedali o simili, il Comune provvederà, oltre all'esecuzione dei trattamenti di competenza, all'emanazione, se del caso, di separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune;

- che sono allegati alla presente ordinanza:

Allegato "A": Elenco destinatari per capillare diffusione nel territorio comunale

Allegato 1.8 bis: Comunicazione di trattamento adalticida e/o insetto repellente contro le zanzare e altri insetti di interesse sanitario ivi inclusi gli impianti automatici di nebulizzazione contro le zanzare;

Allegato 1.8 ter: Dichiarazione di trattamento adalticida e/o utilizzo di insetto repellenti contro le zanzare;

Allegato 1.8 quater: Avviso di trattamento adalticida e/o con insetto repellenti in area privata.

Avverso alla presente Ordinanza è possibile opporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online ovvero 120 giorni dalla medesima al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Gian Luca Zattini

documento sottoscritto digitalmente